



Bruxelles, 28.10.2022
COM(2022) 559 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
- ALLEGATO IA: Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese
- ALLEGATO IB: Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
- ALLEGATO IC: Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
- ALLEGATO ID: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO IE: Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO
- ALLEGATO IF: Tonno australe – Zone di distribuzione
- ALLEGATO IG: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO IH: Zona della convenzione SPRFMO
- ALLEGATO IJ: Zona di competenza della IOTC
- ALLEGATO IK: Zona dell'accordo SIOFA
- ALLEGATO IL: Zona della convenzione IATTC
- ALLEGATO II: Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
- ALLEGATO III: Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
- ALLEGATO IV: Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

- ALLEGATO V: Autorizzazioni di pesca
- ALLEGATO VI: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO VII: Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO VIII: Zona di competenza della IOTC
- ALLEGATO IX: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO X: Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Aphanopus carbo</i>	BSF	Pesce sciabola nero
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosme
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere di roccia
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Moro oceanico
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Austromerluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza cuculo
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda a coda gialla
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rane pescatrici
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Macrourus berglax</i>	RHG	Granatiere berglax
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR	Occhialone
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberetto boreale
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesci piatti
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Pentaceri australi
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Alalunga

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno australe
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14,
ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE,
ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		
Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
⁽²⁾	In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni nave che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	2 880	TAC analitico	
Francia	144	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	96		

Unione	3 120	
TAC	3 250	
<hr/>		
Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona: 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 464	TAC analitico
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Portogallo	689	
Unione	4 156	
TAC	4 335	
<hr/>		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 8 (WHG/08.)
Spagna	910	TAC precauzionale
Francia	1 366	
Unione	2 276	
TAC	2 276	
<hr/>		
Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	9 953	TAC analitico
Francia	956	
Portogallo	4 645	
Unione	15 554	
TAC	15 925	
<hr/>		
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: 3a (NEP/03A.)
Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	
<hr/>		
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: 8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	pm	TAC analitico
Francia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	
<hr/>		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c, unità funzionale 25 (NEP/8CU25)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c, unità funzionale 31 (NEP/8CU31)
Spagna	9	TAC analitico	
Francia	0		
Unione	9		
TAC	17		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		

⁽¹⁾ Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.

⁽²⁾ Nei limiti di questi contingenti, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:
pm

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare ⁽¹⁾⁽²⁾		

⁽¹⁾ La pesca delle mazzancolle *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

⁽²⁾ Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	942	TAC analitico	
Germania	11	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	106		
Unione	1 059		
TAC	1 981		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia	4	TAC precauzionale	

Irlanda	15	
Unione	19	
TAC	19	
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	26	TAC precauzionale
Francia	103	
Portogallo	26	
Unione	155	
TAC	155	
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	227	TAC precauzionale
Francia	1 107	
Unione	1 334	
TAC	1 334	
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 8c (POL/08C.)
Spagna	134	TAC precauzionale
Francia	15	
Unione	149	
TAC	149	
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	176 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Portogallo	6 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	182 ⁽¹⁾	
TAC	182 ⁽²⁾	
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).	
⁽²⁾	In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).	
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: 3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	418	TAC analitico
Germania	24 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Paesi Bassi	40 ⁽¹⁾	
Svezia	16	
Unione	498	

TAC 504

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	3	TAC precauzionale	
Irlanda	16		
Unione	19		
TAC	19		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	32	TAC analitico	
Spagna	6		
Francia	2 402		
Paesi Bassi	180		
Unione	2 620		
TAC	2 685		

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	219	TAC precauzionale	
Portogallo	363		
Unione	582 ⁽¹⁾		
TAC	582 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (*Solea solea*) superiori a (SOL/8CDE34):

320

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	40 879 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Portogallo	117 126 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	158 005		
TAC	165 173		

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare ⁽²⁾	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Acque circostanti le Azzorre.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		
(1)	Acque circostanti Madera.		
(2)	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace(1) (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		
(1)	Acque circostanti le Isole Canarie.		
(2)	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.		

PARTE B

Stock condivisi

Specie: Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a ⁽¹⁾
Danimarca	pm ⁽²⁾⁽³⁾
Germania	pm ⁽²⁾⁽³⁾
Svezia	pm ⁽²⁾⁽³⁾
Unione	pm ⁽²⁾
Regno Unito	pm ⁽²⁾
TAC	pm ⁽²⁾

- ⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
- ⁽²⁾ Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.
- ⁽³⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) ⁽¹⁾	(SAN/234_2R) ⁽¹⁾	(SAN/234_3R) ⁽¹⁾	(SAN/234_4) ⁽¹⁾	(SAN/234_5R) ⁽¹⁾	(SAN/234_6) ⁽¹⁾	(SAN/234_7R) ⁽¹⁾
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

- ⁽¹⁾ Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	pm
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm
TAC	pm

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca	pm
Germania	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm
Svezia	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm
TAC	pm

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Altri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾		
Altri	pm ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Altri	pm ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Norvegia	pm ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5.

Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo in tonnellate (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

- (4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	pm
brosme (USK/*5B67-)	pm

- (5) I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	pm (1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	pm (1)(2)(3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	pm (1)(2)(3)		
Unione	pm (1)(2)(3)		
Norvegia	pm (2)		
TAC	pm		

- (1) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

- (2) Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	pm
Germania	pm
Svezia	pm
Unione	pm
Norvegia	pm]

- (3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK), mentre nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU) è possibile pescare fino ai quantitativi indicati di seguito:

Danimarca	pm
Germania	pm
Svezia	pm
Unione	pm]

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Isole Fær Øer	pm		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a: pm		
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)			
Unione	pm		
Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate a questi contingenti.		
Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		
(2)	Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:		
	Danimarca	pm	
	Germania	pm	
	Svezia	pm	
	Unione	pm]	
(3)	Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).		
Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		

Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	
(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		
Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: 4c e 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	pm (3)	TAC analitico
Danimarca	pm (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm (3)	
Francia	pm (3)	
Paesi Bassi	pm (3)	
Unione	pm (3)	
Regno Unito	pm (3)	
TAC	pm	
(1) Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2) Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).		
Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	pm (2)	TAC precauzionale
Francia	pm (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Irlanda	pm (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm (2)	
Unione	pm (2)	
Regno Unito	pm (2)	
TAC	pm	
(1) Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.		
(2) È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.		
Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: 6aS ⁽¹⁾ , 7b e 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	pm	TAC precauzionale
Paesi Bassi	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm	
(1) Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.		
Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: 7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	pm	TAC analitico
Unione	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

- (1) Da questa zona è sottratta la zona delimitata:
 - a nord dalla latitudine 52° 30' N,
 - a sud dalla latitudine 52° 00' N,
 - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
 - a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	pm	TAC precauzionale	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ e 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	pm ⁽²⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽²⁾		
Irlanda	pm ⁽²⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		

- (1) La zona è aumentata dell'area delimitata:
 - a nord dalla latitudine 52° 30' N,
 - a sud dalla latitudine 52° 00' N,
 - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
 - a est dalla costa del Regno Unito.

- (2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

- (3) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano il nome della nave/i nomi delle navi alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino).

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽²⁾		

Regno Unito pm ⁽¹⁾

TAC pm

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione pm

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
---------	--	-------	--

Svezia pm ⁽¹⁾

TAC analitico

Unione pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
---------	--	-------	--

Belgio pm ⁽¹⁾

TAC precauzionale

Germania pm ⁽¹⁾

Francia pm ⁽¹⁾

Irlanda pm ⁽¹⁾

Unione pm ⁽¹⁾

Regno Unito pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
---------	--	-------	--

Belgio pm ⁽¹⁾

TAC analitico

Germania pm ⁽¹⁾

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Francia pm ⁽¹⁾

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda pm ⁽¹⁾

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione pm ⁽¹⁾

Regno Unito pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
---------	--	-------	------------------

Belgio pm ⁽¹⁾

TAC precauzionale

Francia pm ⁽¹⁾

Irlanda pm ⁽¹⁾

Paesi Bassi pm ⁽¹⁾

Unione pm ⁽¹⁾

Regno Unito pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).		
⁽²⁾	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)

Belgio	pm	⁽¹⁾	TAC analitico
Spagna	pm	⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm	⁽²⁾	
Irlanda	pm	⁽²⁾	
Unione	pm		
Regno Unito	pm	⁽²⁾	
TAC	pm		

- ⁽¹⁾ Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.
- ⁽²⁾ Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	pm	TAC analitico	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale
Danimarca	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Germania	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Francia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Paesi Bassi	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Svezia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm		

- ⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).
- ⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	pm	⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	pm	⁽¹⁾	
Spagna	pm	⁽¹⁾	
Francia	pm	⁽¹⁾	
Irlanda	pm	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	pm	⁽¹⁾	
Unione	pm	⁽¹⁾	

Regno Unito pm ⁽¹⁾

TAC pm

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
---------	-------------------------------------	-------	----------------

Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Germania	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	pm ⁽¹⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
---------	-------------------------------------	-------	---------------------------------

Spagna	pm	TAC analitico
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	pm	

TAC pm

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
---------	---	-------	------------------

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	

TAC pm

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
---------	---	-------	---

Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm ⁽¹⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	
Norvegia	pm	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	pm
--------	----

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4.).		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	pm		

Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)		
Unione	pm	
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 7a (WHG/07A.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	pm	TAC analitico
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	

TAC	pm	
Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.	
Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: 3a (HKE/03A.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Svezia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.	
Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).	
⁽²⁾	Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).	
Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: Acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale
Danimarca	pm	
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	Non pertinente	
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	
Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Spagna	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm ⁽¹⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	

Paesi Bassi	pm	(1)
Unione	pm	(1)
Regno Unito	pm	(1)

TAC pm

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
---------	---	-------	---------------------------------

Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Spagna	pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm	(1)	
Unione	pm		

TAC pm

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona
5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
---------	---	-------	---

Danimarca	pm	TAC analitico
Unione	pm	

TAC Non pertinente

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
---------	---	-------	---

Danimarca	pm	(1)	TAC analitico
Germania	pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	pm	(1)(2)	
Francia	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Portogallo	pm	(1)(2)	
Svezia	pm	(1)	

Unione	pm	(1)(3)
Norvegia	pm	
Isole Fær Øer	pm	
Regno Unito	pm	

TAC Non pertinente

(1)	Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di pm tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): pm %.
(2)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.
(3)	Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: pm

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm	(1)	

TAC Non pertinente

(1)	Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: pm
-----	---

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	pm	(1)(2)	TAC analitico
Isole Fær Øer	pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

TAC Non pertinente

(1)	Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.
(2)	Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC pm

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	pm	TAC analitico	
Estonia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	pm		

Francia	pm
Irlanda	pm
Lituania	pm
Polonia	pm
Altri	pm (1)
Unione	pm
Norvegia	pm (2)
Isole Fær Øer	pm (3)
Regno Unito	pm

TAC pm

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	pm (1)	TAC precauzionale	
Spagna	pm (1)		
Francia	pm (1)		
Lituania	pm (1)		
Altri	pm (1)(2)		
Unione	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Francia	pm		
Altri	pm (1)		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	

Germania	pm
Francia	pm
Altri	pm ⁽¹⁾
Unione	pm
Regno Unito	pm

TAC pm

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	pm ⁽¹⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾		

Unione	pm	(1)
Norvegia	pm	(2)(3)(4)
Isole Fær Øer	pm	(5)(6)
Regno Unito	pm	(1)

TAC pm

(1)	Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).				
(2)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6X14.): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.				
(3)	Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:				
	<table border="1"> <tr> <td>molva (LIN/*5B67-)</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td>brosme (USK/*5B67-)</td> <td>pm</td> </tr> </table>	molva (LIN/*5B67-)	pm	brosme (USK/*5B67-)	pm
molva (LIN/*5B67-)	pm				
brosme (USK/*5B67-)	pm				
(4)	I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: pm				
(5)	Compreso il brosme. Da pescare nella zona 6a a nord. Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).				
(6)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): pm				

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		

TAC Non pertinente

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)		
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Svezia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione	pm
--------	----

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	pm	TAC precauzionale	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC		pm	
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: 7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio		pm	TAC precauzionale
Francia		pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda		pm	
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio		pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Francia		pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento
Irlanda		pm ⁽¹⁾	
Paesi Bassi		pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione		pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Regno Unito		pm ⁽¹⁾	
TAC		pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.		
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		Zona: 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna		pm	TAC precauzionale
Francia		pm	
Irlanda		pm	
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		Zona: 7 (POL/07.)
Belgio		pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Spagna		pm ⁽¹⁾	
Francia		pm ⁽¹⁾	
Irlanda		pm ⁽¹⁾	
Unione		pm ⁽¹⁾	
Regno Unito		pm ⁽¹⁾	
TAC		pm	
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona: 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio		pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca		pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania		pm ⁽¹⁾	
Francia		pm ⁽¹⁾	
Paesi Bassi		pm ⁽¹⁾	
Svezia		pm ⁽¹⁾	
Unione		pm ⁽¹⁾	
Norvegia		pm ⁽²⁾	
Regno Unito		pm ⁽¹⁾	

TAC		pm
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).	
(2)	Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.	
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)		
Unione		pm
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: 6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	pm (1)	TAC analitico
Francia	pm (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda	pm (1)	
Unione	pm (1)	
Norvegia	pm	
Regno Unito	pm (1)	
TAC		pm
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).	
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	pm (1)	TAC analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC		Non pertinente
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.	
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: 7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	pm	TAC precauzionale
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC		pm
Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus e Scophthalmus rhombus</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	pm	TAC precauzionale
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC		pm

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Danimarca	pm	(1)(2)(3)	
Germania	pm	(1)(2)(3)	
Francia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)(4)	
Unione	pm	(1)(3)	
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm	(3)	
(1)	Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.		
(2)	Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.		
(3)	Non si applica alla razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		
(4)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	pm	(1)	TAC precauzionale
Svezia	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	pm	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Estonia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Francia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Germania	pm	(1)(2)(3)(4)	
Irlanda	pm	(1)(2)(3)(4)	
Lituania	pm	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)(4)	
Portogallo	pm	(1)(2)(3)(4)	
Spagna	pm	(1)(2)(3)(4)	
Unione	pm	(1)(2)(3)(4)	
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm	(3)(4)	
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), razza rotonda (<i>Raja circularis</i>) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (<i>Leucoraja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.		
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti		

dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

- (3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona:	7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Estonia	pm		
Francia	pm		
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Portogallo	pm		
Spagna	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 55 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

- (4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgio	pm (1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Francia	pm (1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)(4)		
Unione	pm (1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	pm (1)(2)(3)(4)		
TAC	pm (4)		

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

- (3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

- (4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	pm (1)	TAC precauzionale	
Estonia	pm (1)		
Francia	pm (1)		
Germania	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		
Lituania	pm (1)		

Paesi Bassi	pm	(1)
Portogallo	pm	(1)
Spagna	pm	(1)
Unione	pm	(1)
Regno Unito	pm	(1)

TAC pm (1)

(1) Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	pm	(1)(2)	TAC precauzionale
Francia	pm	(1)(2)	
Portogallo	pm	(1)(2)	
Spagna	pm	(1)(2)	
Unione	pm	(1)(2)	
Regno Unito	pm	(1)(2)	
TAC		pm	(2)

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Spagna	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC		pm	

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Spagna	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC		pm	

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm		
Estonia	pm		
Spagna	pm		
Francia	pm		

Irlanda	pm
Lituania	pm
Polonia	pm
Unione	pm
Norvegia	pm
Regno Unito	pm

TAC pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 (MAC/2A34.)
---------	------------------------------------	-------	---

Belgio	pm	⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	pm	⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	⁽¹⁾	
Francia	pm	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	pm	⁽¹⁾	
Svezia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	pm	⁽¹⁾	
Norvegia	Non pertinente	⁽³⁾	
Regno Unito	Non pertinente	⁽¹⁾	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Nei limiti di questi contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	pm	pm
Danimarca	pm	pm
Germania	pm	pm
Francia	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm
Svezia	pm	pm
Unione	pm	pm

⁽²⁾ Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a (MAC/*03A.)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (MAC/*3A4BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04C.)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14)
Belgio	pm	pm	pm	pm	pm
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm

Regno Unito	pm	Non pertinente	pm	pm	Non pertinente
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)		
---------	------------------------------------	-------	---	--	--

Germania	pm	(1)	TAC analitico		
Spagna	pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento		
Estonia	pm	(1)			
Francia	pm	(1)			
Irlanda	pm	(1)			
Lettonia	pm	(1)			
Lituania	pm	(1)			
Paesi Bassi	pm	(1)			
Polonia	pm	(1)			
Unione	pm	(1)			
Norvegia	pm	(2)(3)			
Isole Fær Øer	pm	(4)			
Regno Unito	Non pertinente	(1)			

TAC Non pertinente

- (1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).
- (2) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).
- (3) La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota (2) di cui sopra sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.
pm
- (4) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre (MAC/*4A-UK)	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO2)
Germania	pm	pm	pm
Spagna	pm	pm	pm
Estonia	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm
Irlanda	pm	pm	pm
Lettonia	pm	pm	pm
Lituania	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm
Polonia	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm
Regno Unito	Non pertinente	pm	pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)		
---------	------------------------------------	-------	---	--	--

Spagna	pm	(1)	TAC analitico		
Francia	pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento		
Portogallo	pm	(1)			
Unione	pm				

TAC		Non pertinente	
⁽¹⁾ Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.) Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.			
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:			
8b (MAC/*08B.)			
Spagna		pm	
Francia		pm	
Portogallo		pm	
Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	Da fissare	TAC analitico	
Unione	Da fissare		
TAC		Non pertinente	
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*4-EU.).			
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	pm	TAC precauzionale	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm pm		
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm		

Regno Unito	pm	
TAC	pm	
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: 7e (SOL/07E.)
Belgio	pm	TAC analitico
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: 7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	pm	TAC analitico
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: 7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	pm	TAC precauzionale
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 3a (SPR/03A.)
Danimarca	0 (1)(2)(3)	TAC analitico
Germania	0 (1)(2)(3)	
Svezia	0 (1)(2)(3)	
Unione	0 (1)(2)(3)	
TAC	0 (2)	
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.	
(2)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.	
(3)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.	
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	0 (1)(2)	TAC analitico
Danimarca	0 (1)(2)	
Germania	0 (1)(2)	
Francia	0 (1)(2)	
Paesi Bassi	0 (1)(2)	
Svezia	0 (1)(2)(3)	

Unione	0	(1)(2)
Norvegia	0	(1)
Isole Fær Øer	0	(1)(4)
Regno Unito	0	(1)

TAC 0 (1)

- (1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
- (2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (3) Compresi i cicerelli.
- (4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Danimarca	pm	(1)	
Germania	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	pm	(1)	TAC precauzionale
Germania	pm	(1)	
Spagna	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Portogallo	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Tuttavia, le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. L'Unione e il Regno Unito decidono ciascuno in modo autonomo come ripartire il loro contingente tra le navi che partecipano ai loro programmi di gestione delle catture accessorie. L'Unione e il Regno Unito garantiscono ciascuno che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	pm	(1)	TAC precauzionale
Danimarca	pm	(1)	
Germania	pm	(1)(2)	
Spagna	pm	(1)	
Francia	pm	(1)(2)	
Irlanda	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)	
Portogallo	pm	(1)	

Svezia	pm	(1)
Unione	pm	
Norvegia	pm	(3)
Regno Unito	pm	(1)(2)

TAC pm

- (1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).
- (3) Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
---------	---	-------	--

Danimarca	pm	(1)(3)	TAC analitico
Germania	pm	(1)(2)(3)	
Spagna	pm	(3)(5)	
Francia	pm	(1)(2)(3)(5)	
Irlanda	pm	(1)(3)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)	
Portogallo	pm	(3)(5)	
Svezia	pm	(1)(3)	
Unione	pm		
Isole Fær Øer	pm	(4)	
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)	

TAC pm

- (1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).
- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla seguente nota (3), le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).
- (3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.
- (5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	8c (JAX/08C.)
---------	---	-------	------------------

Spagna	pm	(1)	TAC analitico
Francia	pm		
Portogallo	pm	(1)	
Unione	pm		

TAC pm

- (1) Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
Anno	2023	2024	
Danimarca	pm (1)(3)	0 (1)(6)	TAC analitico
Germania	pm (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm (1)(3)	0 (1)(6)	
Norvegia	pm (4)	0 (4)	
Isole Fær Øer	pm (5)	0 (5)	
Regno Unito	pm (2)(3)	0 (2)(6)	
TAC	Non pertinente	Non pertinente	
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
(2)	Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.		
(3)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.		
(4)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione.		
(5)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Questo quantitativo comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.		
(6)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.		
Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	pm (1)(2)	TAC precauzionale	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
(1)	Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.		
(2)	Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): pm		
Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6 e 7 (OTH/67-EU)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	pm (1)		
TAC	Non pertinente		
(1)	Da pescare esclusivamente con palangari.		
Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	Non pertinente (1)		
Unione	pm (2)		
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente di "altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.		
(2)	Specie non coperte da altri TAC.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/46AN-EU)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).		
⁽²⁾	Specie non coperte da altri TAC.		

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4, acque del Regno Unito della zona 2a, acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e delle sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

PARTE D

Squali di acque profonde

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Apristurus</i> spp.	API	Gattucci oceanici
<i>Centrophorus</i> spp.	CWO	Centrofori
<i>Centroscyllium fabricii</i>	CFB	Pescecanone nero
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Centroscymnus crepidater</i>	CYP	Squalo musolungo
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	HXC	Squalo serpente
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus spinax</i>	ETX	Sagrì nero
<i>Galeus murinus</i>	GAM	Gattuccio islandese
<i>Hexanchus griseus</i>	SBL	Squalo capopiatto
<i>Oxynotus paradoxus</i>	OXN	Pesce porco atlantico
<i>Scymnodon ringens</i>	SYR	Cagnolo atlantico
<i>Somniosus microcephalus</i>	GSK	Squalo di Groenlandia

PARTE E

Stock di acque profonde per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)		
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Portogallo	Da fissare	Da fissare	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento
Unione	Da fissare ⁽¹⁾	Da fissare ⁽¹⁾	
TAC	Da fissare ⁽¹⁾	Da fissare ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.			

Specie: Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: Acque dell'Unione della zona 3 (RNG/03-)		
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			
⁽²⁾ Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>). Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l'1 % del contingente.			

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 (SBR/09-)		
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Spagna	90	90	
Portogallo	24	24	
Unione	114	114	
TAC	114	114	

PARTE F

Stock condivisi di acque profonde

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12 (BSF/56712-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Germania	pm	pm	
Estonia	pm	pm	
Irlanda	pm	pm	
Spagna	pm	pm	
Francia	pm	pm	
Lettonia	pm	pm	
Lituania	pm	pm	
Polonia	pm	pm	
Altri	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm	pm	
Regno Unito	pm	pm	
TAC	pm	pm	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).			

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/8910-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Spagna	pm	pm	
Francia	pm	pm	
Portogallo	pm	pm	
Unione	pm	pm	
TAC	pm	pm	

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Irlanda	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	
Spagna	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	
Portogallo	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	

TAC	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (RNG/5B67-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Estonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spagna	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Lituania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Polonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Altri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm	pm	
⁽¹⁾	Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>)).		
⁽²⁾	Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non superano l'1 % di quest'ultimo.		
⁽³⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).		
Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Spagna	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Lettonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Lituania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Polonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm	pm	
⁽¹⁾	Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>)).		
⁽²⁾	Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax.		
⁽³⁾	Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non superano l'1 % del contingente.		

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona:	6, 7 e 8 (SBR/678-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾		
Altri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			
⁽²⁾	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).			

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale	
Spagna	pm	pm		
Portogallo	pm	pm		
Unione	pm	pm		
Regno Unito	pm	pm		
TAC	pm	pm		

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA,
SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14
E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Polonia	pm		
Portogallo	pm		
Finlandia	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Isole Fær Øer	pm ⁽¹⁾		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.		
⁽²⁾	Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.		
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:			
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)			
pm			
Zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer)			
(HER/*25B-F)			
Belgio	pm		
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Polonia	pm		
Portogallo	pm		
Finlandia	pm		
Svezia	pm		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Grecia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm		
Francia	pm		
Portogallo	pm		

Unione	pm	
TAC	Non pertinente	
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾	Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:	
	Punto	Latitudine Longitudine
	1	65° 00' N 38° 00' O
	2	65° 00' N 35° 15' O
	3	64° 00' N 35° 15' O
	4	64° 00' N 38° 00' O
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Spagna	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Polonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portogallo	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Altri Stati membri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾	L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.	
⁽²⁾	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.	
⁽³⁾	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).	
Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	
Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona: Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
⁽¹⁾	Condizione speciale: il granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.	

- (2) Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

pm

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	Condizione speciale: il granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.		
⁽²⁾	Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.		

pm

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	pm	TAC analitico	
TAC	pm		
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Tutti gli Stati membri	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽²⁾		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).		
⁽²⁾	Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024.		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/IN2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		

Unione pm ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva e molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):
pm

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm		

TAC Non pertinente

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	pm	TAC analitico	

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Da pescare a sud di 68° N.		
Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitico	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.		
Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lettonia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Polonia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		
Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	

Germania	pm	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	pm	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	pm	(1) (2)	
Irlanda	pm	(1) (2)	
Lettonia	pm	(1) (2)	
Paesi Bassi	pm	(1) (2)	
Polonia	pm	(1) (2)	
Portogallo	pm	(1) (2)	
Unione	pm	(1) (2)	
TAC	pm	(1) (2)	

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfano atlantico <i>Sebastes mentella</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scorfano atlantico <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	Da fissare	(1) (2)	TAC analitico
TAC	pm	(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2) Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.

(3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	pm	(1) (2) (3)	TAC analitico
Francia	pm	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere prelevato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2) Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(3) Condizione speciale: questo contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano indicata alla nota (2) di cui sopra (RED/*5-14P).

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

(1) Può essere pescato esclusivamente con reti da traino e soltanto a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		

TAC Non pertinente

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	100 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.		
Specie:	Pesci piatti <i>Pleuronectiformes</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Catture accessorie ⁽¹⁾	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	pm	TAC precauzionale	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	Le catture accessorie di granatieri (<i>Macrourus</i> spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm ⁽¹⁾		
Polonia	pm ⁽¹⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00.00 UTC del 1° gennaio e le ore 24.00 UTC del 31 marzo. Durante tale periodo il comandante della nave rispetta i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/833* e assicura che le catture di questo stock tenute a bordo e in qualsiasi cala siano limitate ai massimali indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.		
*	Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).		
Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	pm	TAC analitico	
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	

Lituania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	
TAC	pm	
Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.	
Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.	
Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona: Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Lettonia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Lituania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Polonia	pm ⁽¹⁾	
Altri Stati membri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.	
⁽²⁾	Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).	
⁽³⁾	Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.	
Specie:	Limanda a coda gialla <i>Limanda ferruginea</i>	Zona: NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito tale contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.	
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Estonia	pm (3)	TAC analitico	
Lettonia	pm (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	pm (3)		
Spagna	pm (3)		
Portogallo	pm (3)		
Unione	pm (3)		
TAC	pm (3)		

(1) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	46° 00' 00" N	47° 49' 00" O
2	46° 25' 00" N	47° 27' 00" O
3	46° 42' 00" N	47° 25' 00" O
4	46° 48' 00" N	47° 25' 50" O
5	47° 16' 50" N	47° 43' 50" O

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente (2)	TAC analitico	

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O
2	47° 30' 00" N	44° 15' 00" O
3	46° 55' 00" N	44° 15' 00" O
4	46° 35' 00" N	44° 30' 00" O
5	46° 35' 00" N	45° 40' 00" O
6	47° 30' 00" N	45° 40' 00" O
7	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i loro pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca	pm
Estonia	pm
Spagna	pm
Lettonia	pm
Lituania	pm
Polonia	pm
Portogallo	pm

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm		
Spagna	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	pm	TAC analitico	
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm ⁽¹⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:

pm

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		
Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Lituania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		
⁽¹⁾	Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:		
	Spagna	pm	
	Portogallo	pm	
	Unione	pm	

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	pm	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	pm	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		
TAC	pm		
Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		
Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
(1)	Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.		
Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		
Specie:	Alalunga (del nord) <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitico	
Spagna	pm		

Francia	pm
Portogallo	pm
Unione	pm ⁽¹⁾

TAC pm

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è pm.

Specie:	Alalunga (australe) <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo) <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (ALB/MED)
Grecia	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	pm		
Italia	pm		
Cipro	pm		
Malta	pm		
Unione	pm		
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		

⁽¹⁾ Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 novembre. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi:

- Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo.
- Spagna, Francia e Malta: dal 1° gennaio al 31 marzo.

⁽²⁾ Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di navi autorizzate a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

⁽³⁾ Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

⁽¹⁾ Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a ciancuolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	pm (1)	TAC analitico	
Francia	pm (1)		
Portogallo	pm (1)		
Unione	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciuolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per queste navi gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.		
Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	pm (4)	TAC analitico	
Grecia	pm (7)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm (2) (4) (7)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm (2) (3) (4)		
Croazia	pm (6)		
Italia	pm (4) (5)		
Malta	pm (4)		
Portogallo	pm (7)		
Altri Stati membri	pm (1)		
Unione	pm (2) (3) (4) (5)		
Assegnazione supplementare speciale	pm (7)		
TAC	pm		
(1)	Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).		
(2)	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):		
	Spagna	pm	
	Francia	pm	
	Unione	pm	
(3)	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):		
	Francia	pm	
	Unione	pm	
(4)	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):		
	Spagna	pm	
	Francia	pm	
	Italia	pm	
	Cipro	pm	
	Malta	pm	
	Unione	pm	
(5)	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):		
	Italia	pm	
	Unione	pm	

- (6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):
- | | |
|---------|----|
| Croazia | pm |
| Unione | pm |
- (7) Oltre al contingente di cui sopra ad essa assegnato, l'Unione riceverà un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di arcipelaghi specifici in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo sarà ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):
- | | |
|------------|----|
| Grecia | pm |
| Spagna | pm |
| Portogallo | pm |
| Unione | pm |

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	pm (2)	TAC analitico	
Portogallo	pm (2)		
Altri Stati membri	pm (1)(2)		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).		
(2)	Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	pm (1)	TAC analitico	
Portogallo	pm (1)		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	pm (1)(2)	TAC analitico	
Cipro	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm (1)(2)		
Grecia	pm (1)(2)		
Italia	pm (1)(2)		
Malta	pm (1)(2)		
Unione	pm (1)(2)		
TAC	pm		
(1)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.		
(2)	Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).		

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾	Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di pm tonnellate (ALF/*F47NA).		
Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾	Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, – a nord dal parallelo di latitudine 20° S, – a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e – a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.		
Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	
Specie:	Moro oceanico <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	TAC precauzionale	
Specie:	Moro oceanico <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	pm	TAC precauzionale	
Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾	Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, – a nord dal parallelo di latitudine 20° S, – a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e – a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.		
⁽²⁾	Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).		
Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	
Specie:	Pentaceri australi <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	TAC precauzionale	

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Portogallo	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.			
Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	pm	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO III

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	Da fissare ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾	TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:		
	– NO	50° 30' S, 136° E	
	– NE	50° 30' S, 140° 30' E	
	– Rientranza orientale	52° 45' S, 140° 30' E	
	– Angolo orientale	52° 45' S, 145° 30' E	
	– SE	54° 50' S, 145° 30' E	
	– SO	54° 50' S, 136° E	
Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Paesi Bassi	Da fissare	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (*Thunnus albacares*) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	27 736	TAC analitico	
Italia	2 367	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	42 943	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	100 ⁽¹⁾		
Unione	73 146		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:	Austrorluzzi <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Zona Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Unione	18,33 ⁽²⁾	TAC precauzionale	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.		
(2)	Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di <i>Dissostichus</i> spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.		

Specie:	Austrorluzzi <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
TAC	140 ⁽²⁾	TAC precauzionale	
(1)	Parte della sottozona FAO 57.4 delimitata dalle coordinate seguenti:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
	2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
	3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
	4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E
(2)	Il TAC sopra indicato non è assegnato tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di <i>Dissostichus</i> spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.		

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56' 30"	50° 23'
3	37° 56' 30"	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ALLEGATO II

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.		